

Sentenza n. 2480/2017 pubbl. il 28/02/2017  
RG n. 66101/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola  
Marianna Galioto  
Maria Antonietta Ricci

Presidente  
Giudice estensore  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **66101/2013** promossa da:  
**AUGUSTO CURATOLO**, elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 9 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. COCIANCICH ROBERTO e dall'avv. MANTELLI CHIARA (MNTCHR80R41E526Q) VIA DEL LAURO, 9 20121 MILANO,

PARTE ATTRICE

**CONTRO**

**FRANCO COLOGNI**, elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRAPELLI, 16 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA e AGOSTINI ELENA (GSTLNE66P67F205W) VIA FATEBENEFRAPELLI 16 20122 MILANO,

PARTE CONVENUTA

**VANNI OGLIANI** (C.F. GLNVNN48A09E818A), con il patrocinio dell'avv. CAPUANA ROSARIO CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO

pagina 1 di 13

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9993a3c3c3d3466781b  
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad8567ca25e621320677d03a9199de



Sentenza n. 2480/2017 pubbl. il 28/02/2017  
RG n. 66101/2013

TERRACINI, 43/45 20089 ROZZANO presso il difensore avv. CAPUANA ROSARIO  
CLAUDIO,

PARTE TERZA CHIAMATA

### CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del giorno 8 novembre 2016 che si riportano di seguito:

#### CONCLUSIONI PER L'OPPOSIZIONE AUGUSTO CURATOLO

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza e deduzione respinta, premessa ogni opportuna declaratoria:

##### **In via preliminare**

- accertata l'esistenza della clausola compromissoria statutaria, dichiarare la propria incompetenza a conoscere nel merito la controversia e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il Decreto e devolvere la causa al collegio arbitrale;
- espungere il doc.1 prodotto dal terzo chiamato dal fascicolo e/o comunque ritenere lo stesso irrilevante ai fini del presente giudizio;
- disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato;

- accertata l'introduzione di nuove domande da parte del Terzo Chiamato con la seconda memoria istruttoria, dichiarare tali domande inammissibili

##### **Nel merito:**

1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente;
2. accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità della Scrittura Privata e/o degli obblighi di pagamento ivi assunti dal Sig. Curatolo poiché consistenti in un accollo di debiti futuri e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il Decreto;
3. in via subordinata rispetto alla conclusione nel merito n.2, accertata e dichiarata la risoluzione della Scrittura Privata per difetto sopravvenuto della causa, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il Decreto;
4. accertare e dichiarata la nullità della Scrittura Privata perché stipulata a tempo indeterminato e per l'effetto revocare e/o dichiarato nullo, invalido e/o inefficace il Decreto;

pagina 2 di 13

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 438717487391d999a3a3c03466761b  
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2ad8567cd25e626320677d03a91990e



5. in via subordinata rispetto alla conclusione nel merito n.4, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia della Scrittura Privata rispetto al Sig. Curatolo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare e/o dichiarato nullo, invalido e/o inefficace il Decreto;
6. accertare e dichiarare la contrarietà a correttezza e buona fede dell'interpretazione e dell'esecuzione della Scrittura Privata operata dal convenuto opposto nonché l'abusività delle pretese della stesso azionate nei confronti dell'attore opponente e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, invalido ed inefficace il Decreto;
7. accertare e dichiarare la nullità della Scrittura Privata e/o degli obblighi dalla stessa scaturenti in capo all'attore opponente per sostanziale violazione del divieto di patto leonino e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, invalido ed inefficace il Decreto;
8. accertare e dichiarare la carenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. (certezza, liquidità ed esigibilità del credito), l'assenza della prova scritta richiesta ex art. 634 c.p.c. e/o l'erroneità dell'importo oggetto del Decreto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il Decreto;
9. accertare e dichiarare la legittimazione passiva del terzo chiamato nonché l'obbligo dello stesso a garantire, manlevare e tenere indenne l'attore opponente per qualsivoglia pretesa connessa alla quota di Siem allo stesso trasferita nell'aprile 2009 e/o alla Scrittura Privata e/o ad indennizzare lo stesso ex art. 2041 c.c. con condanna del terzo chiamato a risarcire, rimborsare e/o indennizzare qualsivoglia somma che l'odierno attore fosse chiamato a corrispondere al convenuto opposto in relazione alla Scrittura Privata;
10. condannare il terzo chiamato a risarcire l'attore opponente dei danni anche non patrimoniali per i motivi esposti in narrativa, con particolare riferimento alle espressioni sconvenienti e/o offensive dallo stesso utilizzate, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio e/o determinata dal Tribunale in via equitativa;
11. confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, anche parziale, del Decreto nonché rigettare ogni eventuale ulteriore richiesta in tal senso;
12. confermare il rigetto delle istanze istruttorie proposte dal Terzo Chiamato.

#### **CONCLUSIONI PER FRANCO COLOGNI**

##### **I) In via preliminare:**

- Rigettare la domanda avversaria volta ad accertare l'esistenza di una clausola compromissoria statutaria e a far dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a conoscere nel merito la presente controversia nonché l'eccezione avversaria inerente la competenza della sezione specializzata in materia d'Impresa a decidere la presente



Sentenza n. 2480/2017 pubbl. il 28/02/2017  
RG n. 66101/2013

causa, con conseguente conferma della competenza del Tribunale e della sesta sezione civile a decidere la presente controversia;

- Dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 17040/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.05.13 per le ragioni di cui in atti;

**II) Nel merito e in principalità,**

- dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda formulata "in via di estremo subordine", per la prima volta, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del terzo chiamato nei confronti del signor Cologni e cioè: *"nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dei diritti dell'attore opponente, qualora fossero accolte le domande del medesimo sig. Curatolo Augusto, accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. Cologni di garantire, manlevare e tenere indenne il Sig. Oglioni per qualsivoglia pretesa connessa alla quota SLEM dallo stesso trasferita al sig. Curatolo, in conseguenza della intervenuta transazione d'estromissione dal patto di regresso sottoscritto in data 15 marzo 2011 con condanna del Sig. Cologni a risarcire, rimborsare e/o indennizzare qualsivoglia somma, per sorte capitale e spese legali che il Sig. Oglioni fosse condannato a rifondere al sig. Curatolo, con condanna delle spese legali a carico del Sig. Cologni"*;

- rigettare con ogni più opportuna statuizione al riguardo, tutte le domande ex adverso formulate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.17040/13 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.05.2013 per ragioni di cui in atti.

**III) Nel merito e in subordine,** nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare il signor Augusto Curatolo al pagamento della somma di € 46.000,00, oltre interessi dalla data di messa in mora del 20 luglio 2011 al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre spese legali liquidati in fase monitoria per le ragioni di cui in atti.

**IV) In ogni caso** con vittoria di spese, compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali.

**CONCLUSIONI PER GIANNI OGLIANI**

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

nel merito

**CONCLUSIONI**

1) Replicate le domande introdotte con comparsa di risposta di seguito integralmente riportate e trascritte

pagina 4 di 13

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 715226  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 433717427391d999ca3c3c03465761b  
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad9567cd25e626320577d03a91990ee



accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva ed estromettere dal giudizio il Sig Vanni Ogliani con vittoria di spese di giudizio a carico della parte giudicata soccombente.

rigettare tutte le domande proposte dal sig Curatolo Augusto Renato con la chiamata di Terzo , confermare la competenza dell'adito Tribunale ritenuta inapplicabile la clausola compromissoria e giudicato intrasmissibile il giudizio ad un Collegio Arbitrale.

Nel merito dichiarare la legittimazione passiva del sig Curatolo Augusto Renato e per tale effetto accertare dichiarare la piena efficacia della scrittura privata e degli obblighi di pagamento verso il sig. Cogni Franco accogliendo le domande del medesimo.

Rigettare tutte le ulteriori domande avversarie come formulate in ricorso introduttivo di chiamata di terzo dovendole ritenere infondate in fatto ed in diritto

2) Rigettare le nuove domande risarcitorie di parte attrice in quanto inammissibili nel presente giudizio, non provate e nonchè infondate in fatto ed in diritto; in particolare rigettare la domanda risarcitoria proposta al numero 10 della avversa memoria proposta dalla difesa del sig Curatolo in quanto improcedibile, inammissibile, non provata nonchè infondata in fatto ed in diritto.

3) **in via di estremo subordine**, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dei diritti e delle eccezioni dell' attore opponente, qualora fossero accolte le domande del medesimo sig. Curatolo Augusto, accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. Cogni di garantire, manlevare e tenere indenne il Sig. Ogliani per qualsivoglia pretesa connessa alla quota SI.EM dallo stesso trasferita al Sig Curatolo, in conseguenza della intervenuta transazione d estromissione dal patto di regresso sottoscritto in data 15 marzo 2011, con condanna del Sig. Cogni a risarcire, rimborsare e/o indennizzare qualsivoglia somma, per sorte capitale e spese legali che il Sig. Ogliani fosse condannato a rifondere al Sig Curatolo, con condanna delle spese legali a carico del Sig. Cogni

4) – in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio a carico della parte soccombente .

### RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L'attore, sig. Augusto Curatolo, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17040/2013 con il quale il Tribunale di Milano, in data 3 maggio 2013, gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 46.000,00 in favore del sig. Franco Cogni, a titolo di regresso *pro quota*, per avere quest'ultimo rimborsato mutui a

pagina 5 di 13

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PIRINAIERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 438717487391d999ca3c303466761b  
Firmato Da: GALIOTTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad4567cd25e62620677d03a91990ee



favore delle banche, in forza di fidejussioni stipulate a garanzia dei debiti della società SI.EM s.r.l.

In particolare, la somma oggetto del procedimento monitorio trova la propria giustificazione nella scrittura privata sottoscritta da tutti i soci della SI.EM s.r.l. (tra cui l'attore in opposizione) in data 14 settembre 2002.

In virtù di detta scrittura privata, le parti firmatarie davano atto che alcuni soci avevano prestato fidejussioni in favore della SI.EM. per un importo complessivo di euro 1.964.000,00 e, conseguentemente, convenivano che qualora qualcuna delle fidejussioni prestate fosse stata escussa dagli istituti di credito garantiti, ogni socio avrebbe avuto un diritto di regresso *pro quota* nei confronti degli altri.

Si legge testualmente nella clausola: “ (...) *salve le ragioni di surrogazione e regresso nei confronti della società, per legge spettanti alle parti sottoscritte, queste si attribuiscono reciprocamente diritto di regresso l'una nei confronti delle altre in caso od all'atto dell'escussione delle anzidette fidejussioni da parte degli istituti di credito, di modo che l'onere conseguente venga a gravare su ciascuna delle parti in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione nella SI.EM. Sistemi Elettromedicali s.r.l.*”.

La somma oggetto del decreto ingiuntivo rappresenta – in tesi – il valore del 10% dell'esborso sostenuto dal sig. Cologni a titolo di fidejussione, in ragione della quota che l'attore in opposizione deteneva nella SI.EM s.r.l., pari appunto al 10% del capitale sociale della predetta società.

Si consideri che nell'aprile del 2009 il sig. Curatolo ha ceduto l'intera sua quota, pari al 10% del capitale sociale della SI.EM., al sig. Vanni Ogliani e per tale ragione, in sede di citazione, ha presentato istanza di chiamata del terzo, per essere dallo stesso garantito ovvero manlevato.

A fondamento della propria opposizione, l'attore ha sollevato molteplici eccezioni, tutte contrastate dal convenuto e dal terzo chiamato, i quali si sono regolarmente costituiti in giudizio.





La fideiussione che il convenuto ha prestato a favore delle banche garantite per i debiti della società SI.EM. risulta essere stata rilasciata dal Cologni quale persona fisica estranea alla compagine sociale, poiché egli non rivestiva la qualità di socio di SI.EM. Si noti, infatti, che nella scrittura privata in esame il convenuto viene indicato come “Cologni per la TOBFIN DUE S.R.L.”.

2. L'eccezione di nullità della scrittura privata fondata,

- da una parte, sulla qualificazione della convenzione quale accollo “interno” su debito futuro ed incerto,
- dall'altra sull'interpretazione della stessa quale patto parasociale a tempo indeterminato,

risulta anch'essa non accoglibile.

Sul punto rileva il Collegio che non ricorre il denunciato carattere indeterminato e perpetuo, che potrebbe sorreggere la declaratoria di nullità.

In particolare, l'obbligazione di regresso assunta dall'attore, anche a volerla configurare alla stregua di un accollo c.d. interno, non concerne affatto un debito futuro ed incerto.

Nella scrittura privata, infatti, risulta che le parti abbiano espressamente pattuito il diritto di regresso:

- ✓ in relazione alle “anzidette fideiussioni”, che vengono espressamente richiamate nella convenzione (si veda il doc. 1 della parte convenuta) ed ammontano complessivamente ad euro 1.964.000,00;
- ✓ e nei limiti della quota di capitale sociale da ciascun socio detenuta nella SI.EM. s.r.l. sino a quel momento.

Ne discende che l'obbligazione di regresso assunta dal signor Curatolo, lungi dall'essere un debito futuro, concerne un debito della SI.EM. già sorto al momento della stipula della scrittura privata. Non è infatti contestato che l'accordo riguardi le fideiussioni fino a quel momento prestate agli istituti di credito.



Neppure può parlarsi di obbligazione incerta nel *quantum*, dal momento che risulta determinabile il *quantum* massimo del suo ammontare: quest'ultimo è, infatti, equivalente al 10% delle erogazioni complessive effettuate a titolo di fideiussioni, dunque pari alla somma di euro 196.400,00 tenuto conto della quota che il signor Curatolo deteneva nella SI.EM. al momento della sottoscrizione della scrittura in parola.

Ed ancora, anche a voler sposare la tesi attorea circa la qualificazione della convenzione quale patto parasociale, risulta difettare, in ogni caso, la perpetuità del vincolo asserita dall'attore.

Per aversi indeterminatezza del *quando* del patto parasociale, comportante la sua nullità, si deve avere riguardo al sorgere dell'obbligazione e non al suo momento esecutivo. Ne deriva che, nel caso in esame, comunque si voglia qualificare la convenzione in parola (accollo interno o patto parasociale) non si è dinanzi a un'obbligazione indeterminata o perpetua: l'obbligazione di regresso *pro quota* del signor Curatolo è chiaramente determinata, in quanto legata alle fideiussioni rilasciate entro la data di sottoscrizione della convenzione. A risultare incerto è soltanto il momento esecutivo dell'obbligazione che, come precedentemente osservato, non rileva ai fini della nullità della convenzione.

**3.** Neppure l'eccezione di nullità della scrittura privata per sopravvenuto difetto della causa in "concreto", e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva risultano fondate.

L'attore ha argomentato tali eccezioni sull'assunto che le parti, con la sottoscrizione della scrittura privata, volevano ridistribuire il rischio connesso all'eventuale escussione delle fideiussioni tra tutti i soci.

Il sig. Curatolo, è pacifico, ha ceduto la propria partecipazione in SI.EM. a Vanni Ogliani (terzo chiamato).



A detta dell'attore, la perdita della qualità di socio avrebbe necessariamente comportato l'estinzione dell'obbligazione di regresso, essendo tale obbligazione dipendente dallo *status socii*.

La vendita delle quote da parte del signor Curatolo al signor Ogliani, in tesi attorea, avrebbe avuto quale conseguenza quella di trasferire su quest'ultimo l'obbligazione di regresso, e comporterebbe la carenza di legittimazione passiva dell'attore in opposizione.

Rileva il Collegio che dalla scrittura privata non emerge in alcun modo che la volontà delle parti fosse nel senso di ancorare l'obbligo di regresso alla permanenza in capo al soggetto della qualità di socio.

Risulta maggiormente convincente la tesi del convenuto, secondo la quale la causa della convenzione si sostanziava nell'assunzione di un'obbligazione di regresso degli uni nei confronti degli altri, senza che la qualità di socio avesse rilevanza ai fini della sussistenza dell'obbligazione.

Ne deriva che il signor Curatolo, per liberarsi dal proprio obbligo di regresso, ben avrebbe potuto negoziare con l'acquirente della sua quota la sorte dell'obbligo fideiussorio a suo tempo assunto in via di regresso, tenuto conto che l'accordo per cui è causa - va ribadito - non ancora l'assunzione della obbligazione alla permanenza della qualità di socio di SI.EM. in capo ai sottoscrittori.

4. Dai rilievi che precedono discende l'infondatezza della eccezione di sussistenza di un patto leonino. Appare dirimente in proposito, senza che sia necessario esaminare qualunque altra questione, che l'acquirente delle quote non risulta essere stato esentato da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (v. art. 2265 cc).

Neppure è ravvisabile alcuna violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione della scrittura privata da parte del convenuto opposto.

5. Relativamente, infine, alle richieste formulate dall'attore di espunzione del doc.1 prodotto dal terzo chiamato nonché di cancellazione delle espressioni sconvenienti



ed offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato, rileva il Collegio che:

- la produzione del documento 1 è irrilevante;
- le espressioni che, a detta dell'attore, sarebbero offensive perché concernenti procedimento cautelare per concorrenza con SI.EM. trovano motivazione nell'attività difensiva della parte convenuta e risultano assolutamente irrilevanti rispetto alla materia del contendere.

Merita, invece, accoglimento l'eccezione attorea relativa all'erroneità del *quantum* del decreto ingiuntivo, fissato in euro 46.000,00.

Dal doc. 5) prodotto dallo stesso convenuto Cologni emerge che il pagamento di euro 50.000,00, a mezzo bonifico, del 30/12/2009, è stato ripartito in parti uguali tra il signor Cologni ed il signor D'Acquisto.

Ciò si evince

- sia dall'annotazione a margine, nella quale si legge che il convenuto Cologni ha sostenuto l'esborso di euro 25.000,00, annotazione che, in quanto contenuta in un documento prodotto dal convenuto stesso, acquista valore confessorio,
- sia dalla voce "*Informazioni di movimento*" che reca il nominativo del signor D'Acquisto.

La medesima presunzione opera con riferimento al pagamento di euro 68.000,00 di cui al doc. 6 (fasc. convenuto): anche siffatto esborso deve considerarsi ripartito in parti uguali tra il sig. Cologni e il sig. D'Acquisto, poiché il nominativo di quest'ultimo compare nell'annotazione della causale del versamento.

Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere non corretta la quantificazione della erogazione a titolo di fideiussione come affermata dal signor Cologni, e fissata in euro 460.000,00: a tale somma, infatti, occorre sottrarre l'importo di euro 25.000,00 del primo bonifico (doc.5) ed euro 34.000,00 del secondo bonifico (doc.6), in quanto verosimilmente somme non versate dal convenuto opposto.



Ne discende che, in ragione della quota pari al 10% del capitale sociale della SI.EM. che l'attore in opposizione deteneva al momento della sottoscrizione della scrittura privata, il corretto ammontare della sua obbligazione di regresso ammonterebbe ad euro **40.100,00** ( $460.000,00 - 25.000,00 - 34.000,00 = 401.000,00 \times 10\% = 40.100,00$ ).

Le ulteriori contestazioni attoree relative al fatto che gli esborsi sostenuti dal signor Cologni sarebbero stati effettuati non in favore delle banche garantite, bensì in favore della società SI.EM – e, come tali, non computabili nella somma dovuta a titolo di regresso – risultano tardive, perché non sono state sollevate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Si rammenta che il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è un termine prescritto a pena di decadenza. Ne discende che l'atto di citazione in opposizione deve necessariamente contenere tutti i motivi di opposizione, motivi che, se sollevati in epoca successiva – dunque, anche in sede di prima memoria, *ex art. 183, co. 6, c.p.c.* – risultano inammissibili.

Alla luce dei rilievi che precedono, l'opposizione è parzialmente fondata.

Il decreto ingiuntivo va revocato.

L'opponente va dunque condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della complessiva somma di € 40.100,00, oltre a interessi, ai sensi dell'art. 1284 cc, dalla data di costituzione in mora coincidente con la data 21 luglio 2011<sup>1</sup>, fino al saldo effettivo.

Le spese di lite relative al rapporto processuale opponente-opposto, in ragione della parziale soccombenza, vanno compensate per un terzo. I residui due terzi vanno posti a carico dell'opponente e si determinano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta.

<sup>1</sup> v. lettera di diffida sub doc. 20) di parte Cologni.



Sentenza n. 2480/2017 pubbl. il 28/02/2017  
RG n. 66101/2013

L'opponente - in quanto interamente soccombente - dovrà rifondere le spese di causa sostenute dal terzo chiamato, liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività svolta.

**PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 17040 del 2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 3 maggio 2013;
2. condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di € 40.100,00, oltre agli interessi ex art. 1284 cc dal giorno 21 luglio 2011;
3. compensa per un terzo le spese di lite relativamente al rapporto processuale intercorso tra la parte opponente e la parte opposta, e condanna la parte opponente a rifondere i residui due terzi alla parte opposta, liquidati in € 4.000,00 per compenso d'avvocato, oltre a IVA, CP e rimborso spese generali del 15%;
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso avvocato, oltre a IVA, CP e rimborso spese generali del 15%.

Milano, 9 febbraio 2017.

Il Presidente  
- *Elena Riva Crugnola* -

Il Giudice estensore  
- *Marianna Galioto* -

pagina 13 di 13

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 438717487091d999ca3c3c03466761b  
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad957cd25e62620577d03a91990ee

